|  |
| --- |
| DECRETO DEL DIRETTORE DEL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA  |
|  | **N.** |  | **DEL** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Oggetto: Recepimento Regolamento Regionale per l'acquisizione in economia di beni e servizi - Provvedimenti conseguenti.**  |
|  |
|  |
|  |

**- . - . -**

 **VISTO** il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

 **RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

 **VISTO** l’art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20).

- D E C R E T A –

1. di recepire le modifiche apportate dalla DGR n. 402 del 07/04/2014 al Regolamento Regionale per l’acquisizione in economia di beni e servizi 16 gennaio 2012, n. 1;
2. di approvare, conseguentemente, lo schema di “Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi” dell’Agenzia Regionale Sanitaria, che si allega al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, predisposto in conformità di quanto previsto nell'analogo Regolamento Regionale sopra richiamato;
3. di abrogare, contestualmente, il “Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi”, approvato con Decreto del Direttore n. 8 del 06/08/2012;
4. di prendere atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell'Agenzia Sanitaria Regionale.

**IL DIRETTORE DELL’ARS**

 ***Dott. Enrico Bordoni***

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

**Riferimenti normativi**

* L.R. n. 13 del 18/05/2004, ad oggetto: *“Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale";*
* Determina del Direttore Generale dell’ARS n. 78 dell'08/09/2008, ad oggetto: *"Regolamento per l'acquisto di beni ed acquisizione di servizi - 4° modifica”;*
* DPR n. 207 del 05/10/2010, ad oggetto: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE””;
* DGR n. 38 del 16/01/2012, ad oggetto: “*Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale concernente: "Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi*" (R.R. n. 1 del 16/1/2012);
* Decreto del Direttore dell’ARS n. 8 del 06/08/2012, ad oggetto: “*Recepimento regolamento regionale per l’acquisizione in economia di beni e servizi – Provvedimenti conseguent*i”;
* Legge n. 94/2012, con oggetto: *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”*;
* L.R. n. 19 del 22/07/2013, ad oggetto: “*Disciplina dei procedimenti contrattuali regionali*”;
* DGR n. 402 del 07/04/2014, ad oggetto: “*Regolamento regionale di competenza della Giunta Regionale concernente: "Modifica del regolamento regionale 16 gennaio 2012, n. 1 (Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi)*".

**Motivazioni**

La Legge Regionale n. 13 del 18 maggio 2004, contenente "Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale", dispone, all'art. 2 comma 6, che l'Agenzia Sanitaria Regionale, per forniture di beni e servizi di importo non superiore a 50.000,00 euro, adotti un regolamento relativo alle spese in economia e all’art. 8 che “*Fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 6, gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, applicano le norme del regolamento regionale per l'esecuzione delle procedure in economia*”.

Con Determina n. 78 dell'08/09/2008 il Direttore Generale dell'Agenzia Sanitaria Regionale ha quindi approvato il "Regolamento per l'acquisto di beni ed acquisizione di servizi - 4° modifica".

A seguito dell'emanazione del DPR n. 207 del 05/10/2010, recante le disposizioni di esecuzione ed attuazione del “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CEE” di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006, la Regione Marche, con DGR n. 38 del 16/01/2012, ha approvato il nuovo "Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi" (R.R. n. 1 del 16/1/2012) per disciplinare le procedure per le acquisizioni in argomento di importo pari o inferiore a 100.000 euro. Il citato regolamento dispone altresì che gli enti dipendenti predispongono o adeguano i propri regolamenti a quello regionale. In applicazione della citata disposizione, l’Agenzia Regionale Sanitaria con Decreto n. 8 del 06/08/2012, ha provveduto quindi all'approvazione del nuovo “Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi”, regolamento tuttora in vigore.

In seguito all’emanazione della Legge n. 94/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, che ha imposto il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) come procedura prioritaria di acquisizione in economia e all’entrata in vigore della Legge Regionale n. 19/2013, contenente la disciplina dei procedimenti contrattuali regionali, la Regione Marche con DGR n. 402 del 07/04/2014 ha modificato il R.R. n. 1/2012 (Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi) per adeguarlo alla normativa suddetta. Contestualmente è stato variato l’importo precedentemente stabilito per il ricorso a questo tipo di procedura (€ 100.000,00) disponendo che il citato regolamento disciplina *le procedure di acquisizione in economia di beni e servizi di importo inferiore alla soglia indicata dall’articolo 28, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 163/06* e che gli acquisti in economia di beni e servizi possono essere condotti dalla stazione appaltante anche avvalendosi di strumenti telematici di negoziazione e del [mercato elettronico](http://www.studiolegalebraggio.it/%2B-MePA-%2B).

Si ritiene, pertanto, di dover procedere all’abrogazione del “Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi”, di cui al citato Decreto del Direttore dell’ARS n. 8 del 06/08/2012, ed alla contestuale approvazione del testo del nuovo Regolamento che si allega al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Per le motivazioni espresse in premessa,

**SI PROPONE**

1. di recepire le modifiche apportate dalla DGR n. 402 del 07/04/2014 al Regolamento Regionale per l’acquisizione in economia di beni e servizi 16 gennaio 2012, n. 1;
2. di approvare, conseguentemente, lo schema di “Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi” dell’Agenzia Regionale Sanitaria, che si allega al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, predisposto in conformità di quanto previsto nell'analogo Regolamento Regionale sopra richiamato;
3. di abrogare, contestualmente, il “Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi”, approvato con Decreto del Direttore n. 8 del 06/08/2012;
4. di prendere atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell'Agenzia Sanitaria Regionale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 (Dott.ssa Ferdinanda Piatanesi)

**- ALLEGATI -**

Allegato A - Regolamento dell’ARS per l’acquisizione in economia di beni e servizi

ALLEGATO A

***"Regolamento per l'acquisizione in economia***

 ***di beni e servizi".***

***INDICE***

***Art. 1 - (Oggetto)***

***Art. 2 - (Tipologie di beni acquisibili in economia)***

***Art. 3 - (Tipologie di servizi acquisibili in economia)***

***Art. 4 - (Amministrazione aggiudicatrice)***

***Art. 5 - (Responsabile del procedimento)***

***Art. 6 - (Avvio del procedimento di spesa)***

***Art. 7 - (Modalità di acquisizione)***

***Art. 8 - (Adempimenti propedeutici all'esecuzione della prestazione)***

***Art. 9 - (Modifiche in corso di esecuzione del contratto)***

***Art. 10 - (Garanzie)***

***Art. 11- (Disposizioni finali)***

*Art. 1*

*(Oggetto)*

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/181CE), le procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi di importo inferiore alla soglia indicata dall’articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo medesimo. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento e nell'articolo125 del d.lgs. 163/2006 si applicano, ove compatibili, le disposizioni della parte IV, titoli I, II, III e IV, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/181CE».
2. Il presente regolamento mira ad assicurare tempestività dei processi di acquisto, con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, nonché della specificità delle esigenze dell’Agenzia Regionale Sanitaria.
3. Sono fatte salve altresì le minute spese rimborsate con cassa economale in base al relativo regolamento dell’Agenzia.

*Art. 2*

*(Tipologie di Beni acquisibili in economia)*

1. Il ricorso alle procedure di spesa in economia fino all’importo stabilito all’art. 1 è ammesso per le seguenti tipologie di beni:
2. materiale di cancelleria (carta, stampati, registri ecc.);
3. francobolli e valori bollati, libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere anche in formato digitale, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, rilegatura di libri e pubblicazioni;
4. materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, registri, manifesti, locandine e materiale per la diffusione e per la pubblicità istituzionale;
5. arredi e altre attrezzature d'ufficio, complementi di arredamento e di segnaletica, attrezzature per la mobilità e prodotti necessari alla loro riparazione;
6. cassette di pronto soccorso, vestiario di lavoro ed antinfortunistico nonché altro materiale occorrente per la protezione e sicurezza dei dipendenti ed aziendale;
7. derrate alimentari per buffet ed altri beni similari in occasione di cerimonie, convegni e mostre e ricorrenze varie (rappresentanza);
8. fotocopiatrici, macchine multifunzioni, apparecchi da registrazione acustica, amplificazione visiva e relativo materiale da ricambio e consumo, attrezzature similari e relative manutenzioni;
9. beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile;
10. personal computer, stampanti, palmari, proiettori, macchine fotografiche e attrezzature similari, ed altra attrezzatura informatica di vario genere, compresi materiale di consumo, noleggio e manutenzione;
11. attrezzature informatiche speciali, server, workstation, plotter, apparati di rete, compresi noleggio e manutenzione;
12. veicoli e mezzi d'opera, nonché materiale di ricambio e accessori per le riparazioni e le manutenzioni degli stessi, carburanti, lubrificanti e altro materiale di consumo;
13. materiali per pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi, ove non ricompresi in contratti di appalto;
14. forniture da eseguirsi a carico o in luogo dei contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
15. forniture di qualsiasi natura per le quali siano state esperite infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa essere differita l'acquisizione;
16. beni necessari a garantire il normale funzionamento delle strutture dell’ARS di importi inferiori a euro 10.000,00.

*Art. 3*

*(Tipologie di Servizi acquisibili in economia)*

1. Il ricorso alle procedure di spesa in economia fino all’importo stabilito all’art. 1 è ammesso per le seguenti tipologie di servizi:
2. spese per servizi telefonici e telegrafici;
3. Riparazioni presso terzi o noleggio di autovetture;
4. servizi assicurativi, bancari e finanziari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa, studi e ricerche, statistica;
5. organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nonché iniziative formative ed educative, nell'interesse dell'Ente, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori;
6. spese di rappresentanza in occasione di solennità, feste nazionali, convegni, mostre, manifestazioni e ricorrenze varie;
7. servizi di traduzione e interpretariato, trascrizione, sbobinatura ed eccezionalmente lavori di copia, rilegatura di libri e pubblicazioni di vario genere, riproduzioni e di copisteria;
8. servizi postali;
9. servizi di spedizione e trasporto di cose, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio, traslochi e trasferimenti uffici;
10. servizi di comunicazione e informazione compresa la divulgazione dei bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
11. servizi di stampa (anche per mezzo di tecnologia audiovisiva, grafica, grafica multimediale) e diffusione di documenti, periodici d'informazione, stampati speciali, ivi comprese le spese per la produzione, distribuzione e l'affissione di materiale promozionale e pubblicitario;
12. accertamenti sanitari presso strutture pubbliche o convenzionate;
13. servizi di riparazione e manutenzione di beni, impianti ed attrezzature varie;
14. servizi di pulizia, disinquinamento, derattizzazione, disinfezione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;
15. servizi relativi alla sicurezza, compresi quelli di vigilanza e di sorveglianza di immobili aziendali;
16. noleggio di beni ed attrezzature in alternativa alla fornitura in economia di cui al comma 2;
17. locazione di immobili aree e locali a breve ed a medio termine, comunque non superiore ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento;
18. servizi di qualsiasi natura per le quali siano state esperite infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa essere differita l'acquisizione;
19. servizi appartenenti alla categoria 7 e alla categoria 12, di cui all'allegato II A del d.lgs. 163/2006;
20. servizi appartenenti all'allegato II B del d.lgs. 163/2006;
21. servizi di agenzia connessi a viaggi e trasferte per amministratori e personale;
22. noleggio di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da microfilmatura, strumentazione tecnica e di apparecchi fotoriproduttori;
23. abbonamenti a banche dati;
24. servizi per la gestione degli archivi;
25. servizi culturali;
26. servizi necessari a garantire il normale funzionamento delle strutture dell’ARS di importi inferiori a euro 10.000,00.
27. Restano ferme le ipotesi di ricorso alla procedura di acquisizione in economia previste dall'articolo 125, comma 10, del d.lgs. 163/2006.

*Art. 4*

*(Amministrazione aggiudicatrice)*

1. All’acquisizione di beni e servizi di cui a1 presente regolamento provvede il Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria ovvero la struttura organizzativa cui è assegnata la competenza in materia di provveditorato, economato e contratti, ad eccezione delle forniture di beni di cui all’art. 2, lettere e) e f), e servizi di cui all’art. 3, comma 1, lettere d), e), f), j) e r), per i quali provvedono direttamente le strutture organizzative richiedenti il bene o il servizio.
2. L’ARS provvede direttamente all’acquisizione delle attrezzature speciali di cui all’articolo 2, lettera j), nonché dei servizi informatici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), limitatamente a quelli appartenenti alla categoria 7, previo parere favorevole della struttura organizzativa regionale competente in materia di informatica.

*Art. 5*

*(Responsabile del procedimento)*

1. Contestualmente alla decisione di avvio di ogni procedimento di acquisizione in economia, il Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria o il dirigente della struttura che effettua l’acquisizione di beni o servizi, provvede alla nomina di un responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 del d.lgs. 163/2006, nonché degli articoli 252, comma 1, 272, 273 e 274 del D.P.R. 207/2010 e dell’articolo 3 della legge regionale 22 luglio 2013, n. 19 (Disciplina dei procedimenti contrattuali regionali).
2. La funzione di responsabile del procedimento, se non affidata ad altro dipendente, è svolta dal direttore dell’ARS o dirigente della struttura che effettua l’acquisizione di beni o servizi.
3. La direzione dell’esecuzione del contratto e la verifica di regolare esecuzione/conformità del servizio/fornitura, se non diversamente disposto è, invece, espletata dalla Struttura richiedente il bene o il servizio.

*Art. 6
(Avvio del procedimento di spesa)*

1. L'avvio delle procedure di acquisizione di beni e di servizi in economia deve essere preceduto dal decreto del Direttore dell’Agenzia e/o del dirigente della struttura che effettua l’acquisizione di beni o servizi che, ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. 163/2006, individua:
2. il responsabile del procedimento;
3. l'oggetto della prestazione;
4. la modalità di acquisizione;
5. il quadro economico complessivo della spesa, l'importo a base della procedura e i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze che vanno tenuti distinti dal predetto importo base e non sono soggetti a ribasso;
6. la copertura finanziaria;
7. i termini del procedimento;
8. i requisiti da possedere per l'ammissione alla procedura, ai sensi degli articoli 38, 39, 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006;
9. i criteri di valutazione delle offerte.
10. Il decreto deve contenere l'espressa riserva e il contestuale espresso impegno dell'offerente di non pervenire alla stipula del contratto nel senso disciplinato dall’articolo 7, comma 11.
11. Al decreto di cui al comma 1 sono allegati:
12. la lettera di invito;
13. l'avviso di cui all'articolo 7, comma 4, nel caso di ricorso all'indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare;
14. il capitolato tecnico ed ogni altro elaborato descrittivo o grafico ritenuto necessario per la completa definizione delle specifiche tecniche del bene o del servizio da acquisire;
15. il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);
16. lo schema di contratto, che contiene le clausole dirette a regolare il rapporto tra amministrazione aggiudicatrice e soggetto aggiudicatario in relazione alle caratteristiche del bene o del servizio da acquisire, con particolare riferimento a:
* termini di esecuzione, proroghe e penali;
* sospensioni o riprese dell'esecuzione;
* variazioni o aggiunte;
* oneri a carico dell'aggiudicatario;
* garanzie di esecuzione;
* subappalto;
* contabilizzazione delle prestazioni e liquidazione dei corrispettivi;
* controlli;
* adeguamento dei prezzi;
* specifiche modalità e termini del collaudo;
* modalità di soluzione delle controversie.
1. Il decreto di cui al comma 1 può, in rapporto alla specifica tipologia e alla entità del bene o del servizio da acquisire, motivatamente disporre integrazioni o riduzioni delle prescrizioni di cui al comma 3, lettera e).
2. Per le procedure di acquisizione di importo fino a 40.000,00 Euro, fermi restando gli adempimenti in materia di sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, al decreto di cui al comma 1 può essere allegata solo una lettera d'invito riportante:
3. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e l'importo massimo previsto;
4. le garanzie richieste al contraente;
5. il termine di presentazione delle offerte;
6. il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
7. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
8. il criterio di aggiudicazione prescelto;
9. gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
10. l'eventuale clausola che preveda di procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
11. la misura delle penali;
12. l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta:
* di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare tutte le condizioni previste nell'invito;
* di aver esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli atti e gli elaborati posti a base della procedura;
* di essersi recato sul luogo di esecuzione della prestazione;
* di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della prestazione;
* di aver giudicato le prestazioni stesse realizzabili, gli atti e gli elaborati visionati adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
* di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione delle prestazioni, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia delle prestazioni stesse;
1. l'indicazione dei termini di pagamento, secondo le ipotesi previste dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Ferme restando le ipotesi previste dalle vigenti disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi, possono essere avviate e concluse negoziando direttamente con un unico operatore economico, individuato anche con modalità diverse da quelle di cui all'articolo 7, esclusivamente le procedure di acquisizione di importo fino a 40.000,00 Euro.
3. Per le procedure di cui al presente regolamento, la Commissione giudicatrice è disciplinata dall’articolo 5 della l.r. 19/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. L'attività della commissione, per quanto non previsto dal presente regolamento, nonché gli obblighi e i divieti cui sono soggetti i relativi componenti, sono disciplinati dalle vigenti disposizioni statali in materia di aggiudicazione di contratti pubblici per l'acquisizione di beni e servizi.

*Art. 7
(Modalità di acquisizione)*

1. Le procedure di acquisto in economia dei beni e servizi previsti nel presente regolamento non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione di cui all'articolo 124 del d.lgs. 163/2006.
2. I soggetti di cui all'articolo 4 assicurano comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici. L'acquisizione di beni e servizi deve avvenire assicurando altresì il rispetto del criterio della rotazione. I provvedimenti di cui agli articoli 6 e 8 devono esplicitare le modalità con le quali, nella singola fattispecie, è assicurato tale rispetto.
3. L'acquisizione di beni e servizi in economia è effettuata nell’ordine tramite:
4. ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa;
5. verifica della possibilità di adesione a convenzione Consip attiva;
6. procedura negoziata previo esperimento di indagine di mercato secondo la disciplina dettata dal presente regolamento.
7. L’indagine di mercato di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo è svolta, di norma, previo avviso pubblicato nei siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, del d.lgs. 163/2006, nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché nel profilo del committente ove istituito, per un periodo non inferiore a dieci giorni. L'avviso deve indicare i requisiti minimi che devono essere posseduti dagli operatori economici per potere essere invitati a presentare offerta, con riferimento alla specificità del bene o del servizio da acquisire. L'avviso deve altresì contenere una succinta descrizione degli elementi essenziali della procedura, accompagnata dall'invito a prendere contatti con l’Agenzia Regionale Sanitaria e dall'indicazione che ulteriori informazioni possono essere fornite su richiesta. L’avviso deve, infine, contenere la riserva di selezione di cui al comma 7 del presente articolo, indicando i criteri che saranno applicati nel caso concreto. Il provvedimento dirigenziale di cui all'articolo 6, comma 1, del presente regolamento può, in rapporto alla specifica tipologia e all’entità del bene o del servizio da acquisire, motivatamente disporre integrazioni o riduzioni delle prescrizioni di cui al presente comma.
8. L'indagine di mercato di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo può essere effettuata anche tramite la consultazione dei cataloghi del mercato elettronico di cui all’articolo 328 del d.p.r. 207/2010, propri o di altre amministrazioni aggiudicatrici.
9. L'acquisizione di beni e servizi effettuata selezionando l’operatore economico dall’elenco formato a seguito di indagine di mercato deve prevedere la consultazione di dieci o più soggetti individuati nel rispetto del principio di rotazione tra quelli in possesso dei requisiti specifici. Nel caso in cui l’elenco dei candidati sia formato da meno di dieci soggetti, l’invito deve essere rivolto a tutti i soggetti presenti.
10. Nel caso di ricorso ai mercati elettronici di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, l’invito deve essere esteso a tutti gli operatori economici utili. Nel caso di ricorso alla procedura negoziata di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo, la selezione degli operatori economici da invitare avviene sulla base di uno o più criteri preferenziali quali:
11. il sorteggio;
12. le esperienze contrattuali registrate dalla stazione appaltante nei confronti dell’operatore economico da invitare, con particolare riferimento all’assenza di contenziosi;
13. l’idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione della prestazione;
14. il possesso di asseverazione circa l’adozione e l’efficace attuazione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza ai sensi degli articoli 30 e 51, commi 3 bis e 3 ter, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
15. l’assenza di indicazioni di ricorso al subappalto ai sensi dell’articolo 118, comma 2, numero 1), del d.lgs. 163/2006.
16. Fermo restando il fine di perseguire esigenze sociali, nel caso di ricorso alla procedura negoziata di cui al comma 3, lettera c), possono essere individuati ulteriori criteri di preferenza che non hanno uno specifico collegamento con l’oggetto o con l’esecuzione dell’appalto, quali:
17. l’utilizzo di fonti di energia alternativa e di tecniche di ecosostenibilità nell’ambito della propria organizzazione di impresa;
18. la politica occupazionale finalizzata all’uguaglianza di genere nel posto di lavoro o alla promozione dell’occupazione delle persone con particolare difficoltà di inserimento, quali disoccupati di lunga durata, giovani, disabili;
19. la fornitura di servizi di assistenza sociale a favore dei dipendenti;
20. la partecipazione a progetti sociali.
21. Nel caso di ricorso alla procedura negoziata di cui al comma 3, lettera c), gli operatori economici selezionati sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante la lettera di invito di cui all'articolo 6.
22. Il ricorso alla procedura negoziata di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo deve essere adeguatamente motivato con specifico riguardo all’inidoneità del bene o servizio presente nel mercato elettronico e all’insussistenza di adeguata convenzione Consip attiva. Le motivazioni predette devono essere dettagliatamente illustrate nel provvedimento di avvio della procedura contrattuale di cui all'articolo 6 del presente regolamento. Nel medesimo provvedimento deve essere illustrata, altresì, l'attività posta in essere ai sensi dell'articolo 89 del d.lgs. 163/2006.
23. Nel caso di ricorso alla procedura negoziata di cui al comma 3, lettera c), prima di procedere alla stipulazione del contratto occorre verificare la sopravvenuta possibilità di acquisizione tramite gli strumenti di cui alle lettere a) e b) del comma medesimo. A tal fine i decreti di cui agli articoli 6, comma 1, e 8, comma 1, devono contenere l'espressa riserva e il contestuale espresso impegno dell'offerente di non pervenire alla stipula del contratto.

*Art. 8
(Adempimenti propedeutici all'esecuzione della prestazione)*

1. L’amministrazione aggiudicatrice, previa verifica ed approvazione dell'aggiudicazione provvisoria, adotta il decreto di aggiudicazione definitiva nel rispetto del termine indicato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f), decorrente dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve contenere l'espressa riserva e il contestuale espresso impegno dell'offerente di non pervenire alla stipula del contratto qualora sia attivata una nuova convenzione Consip, nel senso disciplinato dall'articolo 7, comma 11.
3. La verifica di cui al comma 1 è estesa all'attività di cui all'articolo 89 del d.lgs. 163/2006 e all'eventuale attività di cui all'articolo 81, comma 3, del decreto legislativo medesimo, avuto riguardo anche agli eventuali costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze.
4. Ogni procedimento di acquisizione di cui al presente regolamento comporta la stipulazione di un contratto. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, può, in rapporto alla specifica tipologia e alla entità del bene o del servizio da acquisire, motivatamente disporre tipologie contrattuali semplificate, ferma restando la forma scritta.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del d.lgs. 163/2006, in nessun caso si procede alla stipulazione del contratto o all'avvio in via d'urgenza dell'esecuzione delle prestazioni aggiudicate, se il responsabile del procedimento e l'aggiudicatario non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, della presenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle prestazioni stesse.
6. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui l'Agenzia Regionale Sanitaria dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito di cui all'articolo 6. Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa in tutti i casi previsti dalla legge.

*Art. 9
(Modifiche in corso di esecuzione del contratto)*

1. L’Agenzia Regionale Sanitaria può richiedere la variazione dei contratti stipulati nei casi e nei modi previsti dal contratto medesimo.
2. Nei casi previsti dal contratto, l’Agenzia Regionale Sanitaria può chiedere all'appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione solo fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto.

In caso di successive variazioni, gli incrementi o le diminuzioni si cumulano e, ai fini della valutazione del predetto limite del quinto, si rapportano all'importo originario del contratto stipulato. Non sono comunque ammesse le variazioni che elevano l'importo contrattuale in misura superiore alle soglie massime di applicabilità del presente regolamento.

*Art. 10
(Garanzie)*

1. Nelle procedure di acquisizione in economia di importo a base di affidamento fino a 20.000,00 Euro, comprensivo dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, è possibile prevedere che l'offerta non sia corredata della garanzia di cui all'articolo 75 del d.lgs. n.163/2006 e che l'aggiudicatario non sia obbligato a costituire la cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del d.lgs. medesimo.
2. Nelle procedure di acquisizione in economia di importo a base di affidamento superiore a 20.000,00 Euro, comprensivo dei costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, per le quali le vigenti disposizioni prevedono la negoziazione diretta con un unico operatore economico, è possibile evitare che l'offerta sia corredata della garanzia di cui all'articolo 75 del d.lgs. 163/2006.
3. Nelle procedure di acquisizione in economia di importo a base di affidamento superiore a 40.000,00 euro, comprensivo dei costi per la sicurezza necessari all’eliminazione dei rischi da interferenze, è possibile prevedere che l’aggiudicatario non sia obbligato a costituire la cauzione definitiva di cui all’articolo 113 del d.lgs. 163/2006, subordinatamente a un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.”
4. Nelle procedure di acquisizione in economia di contratti esclusi totalmente o parzialmente dall'applicazione del d.lgs. 163/2006 è possibile evitare che l'offerta sia corredata della garanzia di cui all'articolo 75 del d.lgs. 163/2006.
5. Ai fini di cui ai commi precedenti, il decreto di cui all'articolo 6 deve esplicitare le motivazioni per cui l’Agenzia Regionale Sanitaria intende avvalersi delle possibilità di che trattasi. Dette motivazioni debbono attenere esclusivamente a ragioni di notoria affidabilità e solidità degli operatori economici invitati.
6. Non è possibile avvalersi della possibilità che l'aggiudicatario non sia obbligato a costituire la cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del d.lgs. 163/2006 nel caso in cui il pagamento del corrispettivo avvenga mediante acconti in corso di esecuzione.

*Art. 11*

*(Disposizioni finali)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento della pubblicazione nel sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) che avverrà unitamente al decreto che lo approva.
2. E’ abrogato il precedente “Regolamento per gli acquisti di beni, servizi e lavori in economia”, approvato con decreto n. 8/ARS/2012.
3. Ogni intervento normativo incidente sul presente regolamento modifica, integra, deroga o sospende le specifiche disposizioni in esso contenute.